




CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI PROCURA GENERALE SICILIA

SINTESI ORALE
DELLA REQUISITORIA

DEL PUBBLICO MINISTERO
MARIA R. A. ARONICA

UDIENZA DEL 25 NOVEMBRE 2023



Il giudizio di parifica del bilancio regionale costituisce il momento finale in cui, a seguito di un'interlocuzione istruttoria con l'Amministrazione sempre più intensa ed ispirata ad un principio di leale collaborazione, si realizza la verifica del rispetto della legalità finanziaria e degli equilibri di bilancio.

All'esito della parificazione, le Sezioni Riunite accertano che il rendiconto, al termine dell'esercizio finanziario in cui si registrano i risultati della gestione, risulti conforme ai principi contabili e, soprattutto, a quelli di veridicità ed affidabilità nella registrazione dei dati, fondamentali per rendere gli stessi conoscibili ed agevolmente intellegibili non solo per gli addetti ai lavori ma anche per il cittadino, per il quale l'operato dell'Amministrazione in relazione alle politiche previsionali espresse nel bilancio deve essere, con un imperativo categorico, trasparente.

Nell'ambito di tale giudizio, al Pubblico Ministero, che interviene a "*tutela dell'interesse oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente*", compete valutare i dati contabili e gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta dalle Sezioni Riunite, anche in contraddittorio con la Regione nell'udienza di pre-parifica, a seguito della quale deposita le conclusioni sul Rendiconto generale.

Per l'esercizio finanziario 2021 il documento contabile anzidetto è stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 25 gennaio 2023. Sul tale documento il Collegio dei Revisori, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 20 gennaio 2021, ha espresso il proprio parere.

In omaggio alle osservazioni formulate dal Collegio nel predetto parere, sono state apportare alcune modifiche al Rendiconto.

Le intervenute modifiche sono state approvate con la deliberazione della Giunta di Governo n. 124 del 21 marzo 2023, quindi il Rendiconto è stato trasmesso in data 28 marzo 2023 alle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana e una copia è stata depositata presso l'Ufficio di Procura Generale.

Il documento contabile ha accertato che l'esercizio si è chiuso con un disavanzo di amministrazione pari a - 6.181.008.406,59.

Prima di rassegnare le conclusioni nell'ambito dell'odierno giudizio di parifica è utile premettere le vicende che hanno visto e vedono coinvolti i rendiconti degli esercizi precedenti.

Con riguardo all'esercizio finanziario 2019 da ultimo è intervenuta la sentenza definitiva delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 9/2023/DELC, del 9 giugno 2023, che, accogliendo il secondo motivo di ricorso della Procura Generale, ha accertato che *“il risultato di amministrazione al 31.12.2019, come parificato dalle Sezioni riunite siciliane, va rideterminato in <<Riga C>> (poste vincolate) in aumento di euro 127.848.927,87, con effetto sul saldo finale di <<Riga E>>”*.

In relazione al Giudizio di parifica sul Rendiconto 2020 si rammenta che, in data 3 dicembre 2022, la Corte dei conti, nella propria decisione, oltre ad aver dichiarato irregolari numerose poste di bilancio, ha sospeso il giudizio sollevando, con due separate ordinanze, questioni di legittimità costituzionale sia in ordine *“agli aspetti concernenti l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2020 in relazione al disavanzo finanziario”* sia con riguardo *“alle spese sostenute nell'esercizio 2020 per il finanziamento annuale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. Sicilia) a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale”*. Alla data odierna si è in attesa delle pronunce della Corte costituzionale.

L'intervento della Corte costituzionale sulle problematiche di bilancio indotte dalla crescente rilevanza del giudizio di parificazione del Rendiconto regionale è indice della espansione dell'area di garanzia al cosiddetto *“diritto costituzionale finanziario”*: posto, infatti, che *“i diritti costano”*, ne risulta conseguenzialmente che, per assicurare i valori irrinunciabili in cui si manifestano le libertà ed i diritti fondamentali degli individui, oggetto primario di tutela della Carta fondamentale, non può prescindersi dalla tutela, coperta da garanzia costituzionale, della finanza pubblica, che a sua volta si declina, ai fini della sua intellegibilità, nel bilancio, bene pubblico e patrimonio comune di tutti.

In tale ottica assumono fondamentale rilievo le più recenti pronunce della Corte costituzionale, tra le quali giova richiamare la recente sentenza n. 165/2023 con la quale la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana n. 33

del 28 dicembre 2020, ha cristallizzato i principi più volte enunciati in tema di equilibrio e copertura.

La sentenza espressamente asserisce: «*la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese*» (sentenza n. 197 del 2019). Inoltre rimarca che i consistenti disavanzi di bilancio degli anni precedenti hanno insegnato come la programmazione delle spese, in un'ottica di prudenza e sostenibilità, nonché l'accorto uso delle risorse finanziarie siano la funzione principale che i cittadini si aspettano, oggi, dagli organi politici, chiamati ad una avveduta gestione delle risorse attraverso interventi normativi che tengano conto della necessità di assicurare la copertura finanziaria delle spese e gli equilibri di bilancio a vantaggio e a tutela delle future generazioni, sulle quali non può e non deve farsi ricadere il peso e l'onere di scelte avventate e disinvolute.

Si espongono, di seguito, alcune considerazioni sugli aspetti ritenuti di maggiore significatività, sia positivi che fonte di criticità, rinviando per maggiori approfondimenti alla Requisitoria scritta già depositata presso le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana.

Il prospetto dimostrativo espone il risultato contabile di amministrazione determinato in euro 3.643.067.710,15, costituito dal fondo cassa al 31 dicembre 2021 pari a euro 4.054.939.957,20 aumentato dell'ammontare complessivo dei residui attivi pari a euro 5.412.974.857,26 e diminuito della somma complessiva dei residui passivi pari a euro 4.087.206.173,43 al netto del Fondo pluriennale vincolato di euro 1.737.640.930,88, nel rispetto del disposto dell'art. 42 del D.lgs. n. 118/2011.

All'esito della scomposizione del risultato di amministrazione e della determinazione dei fondi accantonati e vincolati, emerge il dato negativo del totale parte disponibile per euro - 6.181.008.406,59. Tale dato presenta, comunque, un miglioramento rispetto ai disavanzi registrati negli esercizi precedenti pari rispettivamente a euro - 6.842.282.431,72 nel 2020 e - 6.887.404.039,40 nell'esercizio 2019.

Parimenti si registra un miglioramento nel risultato di amministrazione lettera A che passa da euro 846.406.007,45 del 2019 ad euro 2.454.473.976,47 del 2020, per attestarsi ai 3.643.067.710,15 di euro nel 2021.

Sul fronte della gestione di cassa, si registra una ulteriore crescita delle disponibilità di cassa. Difatti alla data del 31 dicembre 2021 le risorse in giacenza presso l'Istituto cassiere, Banca Unicredit S.p.A., ammontano complessivamente a euro 4.054.939.957,20 in aumento del 30,86 per cento rispetto all'omologo dato registrato nel 2020, pari a euro 3.098.732.042,25.

Dall'istruttoria condotta è emerso che l'importo della cassa vincolata di fine esercizio è di euro 5.594.243.225,49, evidentemente superiore al fondo di cassa effettivo registrato alla fine dell'esercizio (euro 4.054.939.957,20); la differenza pari a euro 1.539.303.268,29 tra il fondo di cassa finale dell'esercizio e la cassa vincolata rappresenta le liquidità destinate a spese vincolate, invece utilizzate per altre finalità; liquidità che negli esercizi successivi dovranno essere ripristinate per dare copertura sia a nuove obbligazioni da contrarre, sia a quelle già scadute e/o in scadenza.

Sul punto questo PM deve rilevare, come per lo scorso esercizio, la necessità di azzerare - o, comunque, di tendere all'azzeramento - dell'impiego della cassa vincolata per scopi diversi, fenomeno con potenziale di rischio per gli equilibri di bilancio e che rappresenta altresì una forma impropria di finanziamento di altre spese. Tutto ciò al di là del fatto, rappresentato dalla Regione " *che non sussiste una disciplina specifica per le Regioni, oltre a quella inerente alla cassa per la sanità, di porre un vincolo cogente sui flussi di cassa, a parte la verifica di un'adeguata provvista di liquidità*".

Ripiano del disavanzo nell'esercizio 2021

La decisione di parificazione riguardante l'esercizio 2018 (deliberazione n. 6/2019/SSRR/PARI del 13 dicembre 2019) aveva accertato un notevole disavanzo da recuperare ai sensi dell'art. 42, comma 12, D.lgs. n. 118/2001: sia il disavanzo sorto nell'esercizio 2018 (pari a euro 1.026.618.749,46, che avrebbe dovuto essere recuperato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura regionale ai sensi dell'art. 42, comma 12, terzo periodo), sia l'importo complessivo delle quote di disavanzo non recuperate alla medesima data (pari a euro 1.103.965.100,71, che avrebbe dovuto essere interamente recuperato nell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo).

Il mancato ripiano del disavanzo proveniente dall'esercizio 2018 è stata una delle questioni più complesse esaminate nella parifica precedente per l'esercizio 2020. In proposito è doveroso ricordare brevemente quanto rilevato in quella sede. La Regione, per consentire un recupero più agevole aveva introdotto una speciale normativa con il D.lgs. n. 158 del 27 dicembre 2019 (norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana) che, all'art.7, stabiliva un percorso di rientro che prevedeva un recupero decennale, molto più dilazionato di quello ordinario, termine ridotto a tre anni qualora, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso Decreto legislativo, lo Stato e la Regione non avessero sottoscritto un accordo con impegni della Regione a fronte del beneficio. Ma l'accordo non intervenne nei 90 giorni previsti e, pertanto, il ripiano avrebbe dovuto essere eseguito, come stabilito dallo stesso art. 7 del D.lgs. n. 158/2019 in tre anni anziché in dieci. È solo il successivo D.lgs. n. 8/2021 del 18 gennaio 2021 che stabilì un termine più lungo per la stipula dell'accordo e, quindi, per beneficiare del regime più favorevole del recupero decennale; pertanto, fino al mutamento della norma e alla sottoscrizione dell'accordo, il ripiano avrebbe dovuto avvenire in tre anni per come autorizzato dal D.lgs. n. 158/2019. Ne derivò che il disavanzo 2018, nelle sue due quote (disavanzo 2018 nuovo e disavanzo per quote non recuperate riferite a esercizi precedenti al 2018), in applicazione del D.lgs. n. 158/2019 e del D.lgs. n. 8/2021, avrebbe dovuto essere ripianato, per il 2019 e per il 2020, secondo un piano triennale in osservanza del principio "*tempus regit actum*", dal 2021 in poi secondo un piano decennale. Ma la Regione non ripianò seguendo queste coordinate. La conseguenza fu che, per l'esercizio 2020, si verificò un sottodimensionamento del valore complessivo degli stanziamenti a titolo di spese per il disavanzo di Amministrazione - recupero del disavanzo - pari a euro 461.889.971,86, allocati all'interno di alcuni capitoli del Conto del bilancio (capitoli di spesa nn. 1, 4, 6, 14 e 15), rispetto a quelli effettivamente da iscrivere in applicazione del citato art. 7 del D.lgs. n. 158/2019, interpretato secondo il principio del "*tempus regit actum*" (euro 1.328.793.634,66), con una differenza negativa di - 866.903.662,80.

Sotto altro profilo si è dubitato della stessa legittimità costituzionale delle suddette norme, fondamentalmente per contrasto con l'art. 117 Cost. che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e per contrasto con gli artt. 3 e 5 della Costituzione, che introducono una deroga ingiustificata - rispetto alle altre Regioni - al regime ordinario del recupero del disavanzo.

La disciplina sul ripiano del disavanzo (che ne è fondamentale espressione) è competenza esclusiva statale, pertanto, non derogabile dalla Regione, né con legge regionale né con legge rinforzata di attuazione dello Statuto, nonostante gli accordi intervenuti.

Di conseguenza è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sul punto - per l'importanza che riveste ai fini della quantificazione delle quote di ripiano del disavanzo - e il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Le Sezioni Riunite continuano a manifestare consistenti dubbi riguardanti l'applicazione della speciale disciplina regionale, definita unica nel suo genere e sulla quale incombe ancora il vaglio della Suprema Corte. Tale normativa, di fatto, ha consentito che il bilancio dell'esercizio 2021 beneficiasse di numerose eccezioni in ordine agli stanziamenti di competenza concernenti il recupero complessivo del disavanzo.

In dettaglio il Conto del bilancio dell'esercizio 2021 registra stanziamenti definitivi per il disavanzo finanziario complessivamente pari a euro 100.000.000,00, importo derivante dall'applicazione della speciale disciplina posta dall'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 158 del 2019 e dall'art. 5 della legge regionale 30 del 2021, la quale ha escluso che, a carico del bilancio dell'esercizio 2021, ricadessero stanziamenti di spesa per il ripiano delle «*quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018*», con ribaltamento dei correlati oneri finanziari sugli esercizi successivi.

Ad aggravare tale scenario vi sono i suddetti dubbi di costituzionalità dell'art. 7 del D.lgs. n. 158/2019 sollevati nel corso del precedente giudizio di parificazione che, se accolti dalla Consulta, determinerebbero l'illegittimità della posta di disavanzo iscritto in spesa nel bilancio 2020, in quanto gravemente sottostimata, con potenziale travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione.

Le Sezioni Riunite, utilizzando la metodologia già impiegata nel precedente giudizio di parificazione, hanno profilato l'applicazione della normativa statale in alternativa alla speciale disciplina di attuazione dello Statuto con riferimento agli stanziamenti relativi al disavanzo, che ha restituito una quantificazione degli stessi in euro 2.256.794.220,07, nettamente superiore di quelli registrati nel Conto del bilancio dell'esercizio 2021.

Infine, sempre con riguardo al ripiano del disavanzo, va detto che, nel 2022, sono intervenute nuove norme, il D.lgs. n. 87 del 2022 e la legge n. 197 del 2022, che consentono un percorso di ripiano del disavanzo più agevole dei precedenti.

Trasporto pubblico locale - Cap. 476521

Giova ricordare che le SS.RR., già in sede di parifica per l'esercizio 2020, hanno ritenuto che il capitolo di spesa n. 476521 non fosse parificabile - e, in parte, parificabile con riserva - nella misura e nei limiti in cui ha registrato spese sostenute in applicazione dell'art. 13 legge regionale n. 13 del 2019 dichiarato incostituzionale con sentenza n. 16 dell'11 febbraio 2021.

Dall'istruttoria delle Sezioni Riunite è emerso che la Regione ha eseguito gli affidamenti ex art. 13 della l.r. n. 13/2019, nel 2021 e, dopo il sindacato di incostituzionalità, ex art. 92 c. 4 del d.l. n. 18/2020, per complessivi: euro 67.937.876 per quanto riguarda le aziende; euro 21.002.497,05, per i trasferimenti agli enti locali.

Si deve rilevare l'illegittimità-irregolarità dell'intero importo di euro 88.940.374,03, perché gli affidamenti, ancor dopo la suddetta dichiarazione di incostituzionalità, sono stati ingiustificatamente prorogati, ex art. 92 c. 4 ter d.l. n. 18/2020, eludendo le procedure di evidenza pubblica. Si ritiene illegittimo l'intero impegno di spesa non potendo trovare giustificazione alcuna non solo gli impegni fondati su contratti nulli ma anche quelli fondati sulla proroga ex art. 92 c. 4 ter del d.l. n. 18/2020, non applicabile, comunque, alla fattispecie, che riguarda, sostanzialmente, affidamenti *ex novo*, come rilevato dalla Sezione di controllo in sede di verifica del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020.

La parte vincolata

La maggiore criticità mossa dalle Sezioni Riunite ha riguardato l'errato procedimento utilizzato dall'Amministrazione nella quantificazione della parte vincolata a causa dell'inesatta nettizzazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Di fatto alcuni importi relativi agli accantonamenti sono stati sottratti da capitoli/aggregati contabili di natura vincolata che non esponevano alcun avanzo (oppure

un avanzo non capiente), generando così valori negativi che sono stati portati in detrazione dall'ammontare complessivo della parte vincolata.

L'ammontare complessivo dei valori negativi indebitamente sottratti alla parte vincolata è stato determinato dalle Sezioni Riunite nella misura di euro 8.433.391,44. Conseguentemente il saldo di lett. C e quello di lett. E del risultato di amministrazione devono entrambi essere ricalcolati in aumento del medesimo importo pari a euro 8.433.391,44, con il conseguente peggioramento del disavanzo per un pari importo.

Si ritiene che le argomentazioni fornite dall'Amministrazione non siano state idonee a superare il rilievo.

Piuttosto consistenti le criticità rilevate in merito alla voce "Altri vincoli" che riporta somme pari a euro 780.000.000,00, assegnate sotto forma di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui all'accordo tra Governo e Regione e vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Mentre per l'esercizio 2020 la scelta di apporre il vincolo a tutta la somma concessa dallo Stato trovava giustificazione nella mancata conclusione dei lavori di monitoraggio da parte del Tavolo tecnico, finalizzati ad individuare l'entità delle effettive minori entrate realizzate - risultate, successivamente, pari a euro 375.823.190,00 per il 2020 -, il mantenimento di tale vincolo sull'intera somma, anche per l'esercizio finanziario 2021, non appare giustificato perché, successivamente, sono state quantificate in euro 375.823.190,00 per il 2020.

Pertanto, la Regione avrebbe dovuto procedere all'eliminazione del vincolo per il corrispondente importo (euro 375.823.190,00), essendo venuto a mancare, in questa misura, il titolo normativamente previsto per la relativa apposizione.

Per di più, nel 2022, la quota vincolata presente nel risultato presunto dell'esercizio 2021, anziché essere ridotta per la parte da non restituire allo Stato, è stata indebitamente utilizzata quale forma di copertura finanziaria nell'ambito della legge regionale n. 16 del 2022, in contrasto con l'art. 42, comma 5, lettera d), del D.lgs. n. 118/2011, che impedisce ad enti con un piano di rientro dal disavanzo in corso di attribuire un vincolo di destinazione ad alcune entrate straordinarie non aventi natura ricorrente.

In definitiva, il perdurante assoggettamento a vincolo dell'intero importo di 780.000.00 euro, sottacendo la possibilità di fruire di un indebito aumento della capacità di spesa della Regione, si traduce di fatto nell'irregolarità della voce "Altri vincoli", esposta nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (parte C), la quale deve migliorare per l'importo di euro 375.823.190,00 e, di conseguenza, deve migliorare il saldo finale (parte E), per un importo corrispondente.

Senza addentrarsi nella descrizione particolareggiata dell'analisi svolta dalle Sezioni Riunite, si riferisce in questa sede che sono stati esaminati, a campione, 12 residui attivi vincolati per un importo complessivo di euro 169.657.418,93. Con riguardo ad un residuo, risalente al 2002 - Residuo attivo sul Capitolo 4919, *Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia ambientale*, di importo pari a euro 6.943.097,69 relativo all'atto di accertamento n. 773 di cui al DD n. 265 del 14.05.2002 - in sede istruttoria sono emerse grosse criticità sia sui presupposti della sua iscrizione, sia del suo mantenimento in bilancio.

In particolare, è emerso che la Regione avrebbe dovuto individuare specifici interventi emergenziali che dal 2002 non ha ancora compiuto.

Si è dell'avviso che il residuo presenti gravi indizi di assoluta inesigibilità, permanendo forti dubbi sulla concreta realizzazione degli interventi richiesti (che già dal 2002 avrebbe dovuto eseguire). Oltretutto, nella stessa scheda di riaccertamento regionale, il predetto residuo risulta qualificato di "dubbia e di difficile esazione" e, ciononostante, non è stato previsto neanche un accantonamento.

Il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Nel sistema contabile armonizzato il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE) è lo strumento che contribuisce a garantire una gestione di competenza rispettosa, anche in prospettiva futura, degli equilibri di bilancio. Esso, tra l'altro, trova fondamento nell'obbligo di accertare le entrate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, per l'intero importo del credito, comprese le voci di dubbia e difficile esazione.

In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità va inteso come un fondo rischi sul quale non è possibile assumere impegni e che ha lo scopo di evitare l'utilizzo di entrate di dubbia

e difficile esazione a copertura di spese certe, proteggendo, pertanto, il bilancio dal rischio di futuri squilibri.

La disciplina armonizzata, oltre ad imporre l'accantonamento minimo obbligatorio al FCDE, detta, puntualmente, la modalità di determinazione dell'entità minima obbligatoria del predetto accantonamento.

Per l'esercizio finanziario 2021 sono emerse criticità che, pur non investendo le modalità di quantificazione del FCDE e il suo corretto accantonamento a fine esercizio, incidono direttamente sulla quantificazione della quota vincolata del risultato di amministrazione, come si è precedentemente detto con riguardo alla parte vincolata del risultato di amministrazione.

Il fondo accantonamento residui perenti (FARP)

Anche per l'esercizio 2021 le Sezioni Riunite hanno trattato l'istituto della perenzione amministrativa di cui all'art. 60, co. 3, del D.lgs. 118/2011.

Va premesso che il D.lgs. n. 118/2011 ha stabilito che l'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta nell'esercizio 2014 in occasione della predisposizione del rendiconto per l'esercizio 2014, essendo la perenzione incompatibile con i principi dell'armonizzazione contabile, in particolare con quello di competenza finanziaria potenziata. Inoltre, il citato decreto legislativo, all'art. 60, ha previsto l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 per garantire la copertura dei residui perenti, pari ad un importo determinato sulla base dell'incidenza delle richieste di reiscrizione negli ultimi tre esercizi e, comunque, incrementando annualmente l'entità di almeno il 20% fino al 70% dell'ammontare dei residui perenti.

Va sin da subito chiarito che le somme eliminate tramite perenzione sono suscettibili di reiscrizione soltanto qualora il creditore ne richieda il pagamento, purché non sia trascorso il periodo di prescrizione giuridica del suo diritto. L'ordinamento contabile della Regione siciliana prevedeva anche le "riproduzioni", riguardanti residui perenti erroneamente stralciati dal conto del patrimonio e regolati per impegno e pagamento, come le perenzioni, allorquando in un secondo momento venivano accertati i presupposti per la liquidazione e

il pagamento. L'istituto delle *riproduzioni* - su cui le SS.RR. avevano espresso rilievi - è stato abolito con L.R. 1/2021, per le cancellazioni successive all'esercizio 2018.

I rilievi stigmatizzati dalle Sezioni Riunite in concreto hanno riguardato la denuncia di una perdurante elusione della stessa *ratio* della normativa armonizzata che disciplina i residui perenti attraverso l'analisi critica dei seguenti aspetti: lo *stock* dei residui perenti al 31 dicembre 2021 e le relative variazioni; la quantificazione dell'accantonamento nel fondo dedicato e l'utilizzazione effettuata in corso d'anno, ai sensi del citato art. 60, co. 3, del D.Lgs. 118/2011; la relazione fra accantonamento residui perenti ed altri accantonamenti e vincoli apposti al risultato di amministrazione; le iniziative dell'ente in merito ai rilievi mossi in sede di parificazione del rendiconto 2020, di cui alla decisione e allegata relazione, delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana n. 2/2022/PARI; ed, infine, talune partite riferite all'Assessorato all'istruzione ed alla formazione professionale.

Anzitutto, dall'analisi dell'andamento dello *stock* dei residui perenti dal 31 dicembre 2014, ultimo anno di applicazione dell'istituto della perenzione, al 31 dicembre 2021 è emersa una progressiva riduzione degli importi, in ragione di reiscrizioni, riproduzioni e cancellazioni, sia con riguardo ai residui finanziati con fondi regionali sia per quelli finanziati con fondi extraregionali. Le principali variazioni registrate, imputabili alla reiscrizione dei residui perenti, originariamente finanziati con fondi regionali liberi, riguardano oneri dell'Assessorato alla salute.

Gli impegni complessivamente assunti nel rendiconto 2021 - originati da reiscrizioni di somme in perenzione e da riproduzioni di somme perente espunte dal conto del patrimonio negli esercizi pregressi - ammontano ad euro 71,28 milioni di cui circa euro 67,43 milioni per reiscrizioni e euro 3,85 milioni per effetto della riproduzione di residui perenti cancellati dalla contabilità negli esercizi precedenti; quindi il fenomeno delle riproduzioni è aumentato rispetto alla riduzione dell'esercizio pregresso.

In merito alla copertura finanziaria di reiscrizioni e riproduzioni, già in sede di parifica del rendiconto relativo all'esercizio 2020, le Sezioni Riunite avevano stigmatizzato l'utilizzo di capitoli promiscui per lo stanziamento dell'avanzo applicato al bilancio di previsione, circostanza che ostacola la ricostruzione/riconciliazione lineare dei dati forniti dalla Regione che, quindi, esige la predisposizione dei bilanci futuri attraverso l'utilizzo di

capitoli specifici. Ancora con riferimento all'esatta utilizzazione della provvista finanziaria accantonata, si rilevava che l'accantonamento non era riferito alle singole partite ma aveva natura "forfetaria", in violazione del principio di prudenza sul finanziamento integrale delle reiscrizioni, sostanzialmente omettendo di valutare la consistenza del fondo rispetto al limite previsto dalla legge ovvero il 70% dello *stock*.

La Regione con apposita memoria scritta per l'udienza di pre-parifica ha riscontrato le richieste delle Sezioni Riunte. Più in dettaglio, l'Amministrazione ha fornito le ragioni sottostanti al mantenimento o alla reiscrizione dei singoli residui attenzionati, come quelli relativi al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica. Con particolare riferimento alle somme in perenzione, relative al contenzioso con la Fondazione "Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù" ha specificato che *"l'importo di 39,49 milioni di euro è relativo quanto ad euro 36.400.493,69 al contenzioso con la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù per prestazioni non riconosciute nel periodo 2003-2009 e quanto a euro 3.088.160,97 quale accantonamento prudenziale per alcuni contenziosi con la casa di cura La Maddalena"*. In proposito si ritiene non superata la perplessità sul mantenimento tra i perenti del residuo passivo, alla luce dell'approvazione della legge regionale n. 9/2021 che, definendo le posizioni debitorie/creditorie con la Regione, ha previsto impegni *"da erogare in cinque annualità di pari importo negli esercizi finanziari 2021-2025"*.

Inoltre, pur prendendo atto delle controdeduzioni integrative formulate dall'Amministrazione, si ribadisce che l'incremento della percentuale non è significativo, discostandosi dal suddetto limite del 70% previsto dalla norma di riferimento.

Il fondo perdite partecipate (FSP)

Nel risultato di amministrazione si deve accantonare un fondo perdite per le società partecipate pari all'ammontare delle perdite registrate negli anni precedenti (aumento del fondo di esercizio in esercizio, pari alle perdite registrate e non ripianate).

Il fondo perdite società partecipate alla data del 31 dicembre 2021 è stato quantificato dall'Amministrazione regionale in euro 17.447.339,12, mentre, sulla scorta del meccanismo di calcolo previsto dall'art. 21 del D.lgs. 175/2016 le Sezioni Riunite sono, invece, pervenute ad un importo differente, pari ad euro 18.327.380,11.

L'Amministrazione regionale nella memoria per la pre-parifica ha rappresentato di condividere tutte le considerazioni espresse dalle Sezioni Riunite con riferimento alla determinazione del Fondo perdite società partecipate 2021, quantificato, complessivamente in euro 18.327.380,11.

Il fondo contenzioso (FC)

Il calcolo del fondo contenzioso non può avvenire attraverso una percentuale forfetaria ma è necessario valutare le singole controversie e tenere conto delle loro specificità in termini di soccombenza. La valutazione delle passività potenziali deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio, in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità. È necessario, altresì, che siano rigorosamente rispettati gli *standards* nazionali e internazionali in materia di contabilità.

Nei documenti contabili presentati dalla Regione si registra un ammontare del contenzioso in essere al 2021 pari ad euro 960.675.332,17 e un fondo contenzioso quantificato e contabilizzato nella parte accantonata del risultato di amministrazione pari a euro 470.712.149,05, con una percentuale di copertura del 49%.

Le Sezioni Riunite, in ordine all'accantonamento al relativo Fondo, hanno evidenziato che gli importi inseriti e mantenuti nella banca dati dai diversi Dipartimenti e dagli Uffici ad essi equiparati risultano incoerenti, stante l'assenza di un coordinamento unitario e non rendono pienamente attendibile il valore complessivo delle liti. Inoltre, hanno rilevato ulteriori irregolarità quali: una eccessiva eterogeneità dei criteri di quantificazione delle liti; il mancato rispetto degli *standards* nazionali e internazionali nella stima del rischio di soccombenza; la mancata quantificazione di talune liti, ritenute di valore indeterminabile, e delle relative spese legali.

Nel Fondo contenzioso sono state inserite non solo le liti pendenti, per le quali può stimarsi un rischio di soccombenza, ma anche controversie già definite con sentenze esecutive per le quali non è stata adottata la procedura di cui all'art. 73 del D.lgs. n. 118 del 2011, a norma del quale tali fattispecie vanno inserite tra i debiti fuori bilancio. Per di più somme del Fondo di cui al capitolo 215740, rubricato "*Fondo rischi contenzioso spese legali*", sono state impiegate

anche per finalità estranee al contenzioso, senza che sia stata fornita prova della sussistenza dei presupposti.

L'articolata memoria presentata dalla Regione per la pre-parifica offre delle repliche che non sembrano superare i rilievi formulati dalle Sezioni Riunite.

Si deve rilevare che non è tollerabile che non vengano impegnate e liquidate le somme ancorché riconosciute o che non vengano eliminati gli accantonamenti ancor dopo l'esecuzione delle sentenze. In disparte l'utilizzo del fondo "Altri accantonamenti" anziché quello dell'apposito Fondo contenzioso. Inoltre, nonostante la Regione in sede di pre-parifica abbia addotto la sua capienza, il capitolo 215740 non dovrebbe, comunque, essere utilizzato per finalità diverse. Ancora, sebbene le altre argomentazioni esposte sulla congruità degli accantonamenti al Fondo contenzioso, le criticità rappresentate permangono.

I debiti fuori bilancio

Con riferimento ai debiti fuori bilancio (DFB) di cui all'art. 73, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, afferenti all'esercizio 2021, il rilievo centrale mosso dalle SS.RR., in sede di referto, concerne proprio la allarmante gravità e la serietà delle conseguenze della riscontrata inerzia dell'A.R.S. nel riconoscimento dei DFB, di cui alla lett. e), che non godono della procedura semplificata di silenzio-assenso prevista dall'art. 73 del d. lgs. n. 118/2011 per i debiti derivanti da sentenze esecutive, di cui invece alla lett. a).

Infatti, dall'istruttoria emerge che l'importo complessivo di DFB riconosciuti nell'esercizio 2021, pari a euro 25.861.971,55 è riconducibile esclusivamente a quelli relativi alla lett. a), debiti derivanti da sentenze esecutive, e che all'onere relativo al riconoscimento è stata data quasi integrale copertura (euro 25.454.159,79) con il capitolo 215740 "Fondo rischi contenzioso spese legali" dal quale, attraverso variazioni di bilancio, vengono opportunamente rimpinguati i singoli capitoli su cui viene imputata la spesa. Invece ciò non è accaduto in relazione ai DFB lett. e), acquisizione di beni e servizi.

In proposito si richiama l'attenzione sulla spesa da sostenere per il pagamento di interessi di mora e alla sua concreta riconducibilità al bilancio regionale attraverso la procedura di riconoscimento dei DFB. Tale spesa, in quanto conseguente al ritardato pagamento, è

certamente priva di una qualunque utilità per l'Amministrazione regionale, ed è, piuttosto, riconducibile al danno ingiusto che resta a carico del funzionario pubblico che ha concorso a cagionarlo.

Con memoria scritta, successivamente confermata nel suo contenuto in sede di contraddittorio del 13 novembre 2023, l'Amministrazione riferisce l'adeguamento dell'Organo legislativo al monito della Corte, dando avvio ad un più celere riconoscimento di debiti fuori bilancio ex lettera e) dell'articolo 73 del D.lgs. 118/2011 emersi nei decorsi esercizi finanziari.

Le entrate

Si deve rilevare che, essendo emersa dall'istruttoria del controllo una non oculata gestione sui residui attivi di più antica formazione, si rende necessario che la Regione esegua una più attenta verifica di questi residui, sia in fase di formazione, sia in fase di mantenimento, stante le ripercussioni che il fatto può avere sugli equilibri di bilancio.

Inoltre, sui residui attivi sul capitolo 5414, per recupero delle anticipazioni concesse ai sensi della legge regionale n. 9 del 2010 per la gestione integrata dei rifiuti, la Regione ha sostanzialmente confermato la sua posizione, in particolare che il Dipartimento si sta impegnando per avviare un Tavolo tecnico onde consentire il recupero attraverso trattenute a valere sui trasferimenti ai Comuni. Ancora, nella parte riguardante la finanza locale, la Regione ha precisato che, per la maggior parte dei Comuni interessati al recupero delle anticipazioni, l'importo massimo delle riduzioni dei trasferimenti è di gran lunga inferiore rispetto a quanto dovrebbe essere trattenuto; che, pertanto, è indispensabile un nuovo Tavolo di consultazione per stabilire modalità che consentano un effettivo recupero, anche attraverso la cancellazione o l'erogazione dei residui passivi, considerato che gli effetti dei piani di rientro decennali dei Comuni avrebbero dovuto esaurirsi entro il 2022, fatto che non si è verificato.

Le spese

Contabilità 38

La contabilità 38 riguarda *“speciali ordini di pagamento all’Istituto cassiere, emessi dalle varie Amministrazioni regionali in conto sospeso per il soddisfo del creditore istante”*, dopo notifica di un titolo esecutivo senza che sussistano i fondi sul relativo capitolo di spesa. Nel Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione *“pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre”* ammontano ad euro 25.227.163,04.

Si prende atto che la Regione, con la circolare n. 2 del 09 febbraio 2022, avente ad oggetto *“Art. 73 D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ...”*, ha sostanzialmente dato attuazione alle indicazioni delle SS.RR., disponendo che a decorrere dall’esercizio 2022 *“non si potrà più procedere all'emissione di “speciali ordini di pagamento” da regolare in conto sospeso”* ed ha presentato, *“per ragioni di chiarezza nel quadro normativo (...) apposita norma di abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 66 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10”* sulle esecuzioni forzate.

Nella memoria per la pre-parifica del 13 novembre 2023 la Regione ha assicurato che l’esercizio 2021 è l’ultimo anno di emissione di mandati in conto sospeso.

Se ne prende atto invitando a procedere, in prosieguo, al tempestivo impegno o, comunque, riconoscimento e al successivo tempestivo pagamento dei debiti.

Pignoramenti.

I pignoramenti - contabilità 27 - ammontano ad euro 16.053.356,38, quindi si registra un decremento rispetto all’esercizio 2020 (euro 19.410.107,42).

Pur se le ragioni dei ritardi di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non sono sempre riconducibili agli uffici regionali, si è dell’avviso - come del resto per i decorsi esercizi - che il fenomeno vada arginato, per le ripercussioni che inevitabilmente determina sugli equilibri di bilancio.

In definitiva, come rilevato anche negli esercizi precedenti, l’Amministrazione deve attivarsi concretamente fin dalla pubblicazione della sentenza esecutiva e non dopo la notifica del precetto, per evitare di arrivare all’esecuzione forzata e, irrimediabilmente, all’aggravio di spese (rivalutazione, interessi, spese legali) che, ricorda il PM, costituiscono danno erariale.

Le Sezioni Riunite hanno evidenziato, peraltro, che *“la Regione continua a subire pignoramenti (anche di elevato importo), nonostante il conto del bilancio nell’esercizio in esame presenti un risultato di cassa positivo e in netta crescita rispetto agli esercizi 2019 e 2020”*.

La tempestività dei pagamenti

La tempestività dei pagamenti è di cruciale importanza non solo per le Amministrazioni pubbliche, per l’inevitabile ripercussione sulla lievitazione del debito ma anche, in particolare, per i privati imprenditori.

Sui tempi di pagamento non si può trascurare di constatare che, se la tempestività di pagamento della Regione siciliana è migliore di quella delle Regioni del Sud Italia, è sicuramente peggiore rispetto a quella delle Regioni centro-settentrionali. Inoltre, si deve rilevare che le iniziative adottate dalla Regione (di monitoraggio e di impulso), sebbene abbiano dato qualche risultato positivo, non appaiono soddisfacenti e non hanno dato realistico seguito ai suggerimenti delle SS.RR. contenuti nella Relazione sul Rendiconto 2020 (che indicava anche meccanismi premiali in sede di obiettivi dirigenziali o di contratto decentrato), in quanto è pur sempre notevole la consistenza dei pagamenti tardivi, di oltre 260 milioni di euro - per transazioni commerciali - rispetto alla totalità dei pagamenti di oltre 1 miliardo di euro.

L’indebitamento

Il debito di finanziamento della Regione siciliana continua a registrare, dal 2017, una riduzione e nel 2021 non sono state eseguite nuove operazioni di indebitamento.

Di rilievo nel 2021, per i risparmi che ne sono conseguiti, l’operazione di rifinanziamento con Cassa Depositi e Prestiti per estinguere anticipatamente il debito con il MEF in relazione al Piano di rientro Sanità e le transazioni per la chiusura anticipata dei contratti derivati.

Le società e gli organismi partecipati

Sin da subito merita di essere evidenziata l’importanza di una efficiente gestione del sistema delle partecipazioni pubbliche degli enti locali, in quanto essa è destinata a spiegare effetti certamente diretti e significativi, più o meno virtuosi, sui bilanci degli enti soci.

Si registra non soltanto la perdurante assenza di un controllo adeguato da parte della Regione siciliana sulle società partecipate, a fronte di perdite d'esercizio costanti e considerevoli, ma per di più il continuo ricorso a processi di ricapitalizzazione delle stesse, sulla base di piani di ristrutturazione aziendale, dai quali, spesso, non risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. Trattasi di ricapitalizzazioni riproposte, di anno in anno, anche in presenza del mancato raggiungimento dei precedenti equilibri e obiettivi prefissati, come nel caso di Airgest S.p.a. e Sicilia Digitale S.p.A..

Per Airgest S.p.a va detto che le previsioni relative al piano di risanamento presentato per il triennio 2020-2022 sono state del tutto disattese.

Per Sicilia Digitale S.p.A., ricapitalizzata nell'anno 2021 per un importo pari ad euro 606.398,00, sono stati necessari chiarimenti, stante la rinuncia da parte della stessa a ben otto decreti ingiuntivi. Si deve presupporre che l'Amministrazione regionale nulla aveva accantonato per i predetti decreti ingiuntivi e che, pertanto, la quota parte delle risorse iscritte al Fondo rischi contenzioso spese legali per l'esercizio finanziario 2021, utilizzata per il pagamento dei complessivi euro 12.341.845,08 di cui ai decreti ingiuntivi, afferiva ad altre liti pendenti che, inevitabilmente, si troveranno prive di copertura finanziaria. Per di più, le Sezioni Riunite chiedono chiarimenti in ordine all'ammontare dei crediti iscritti nel bilancio d'esercizio della società al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a fronte dei decreti ingiuntivi ammontanti complessivamente ad euro 53.210.115,13, ai quali la stessa ha rinunciato. In definitiva, si vuole comprendere *“se tra i crediti iscritti nei bilanci della società, figurassero anche i crediti ai quali la società stessa ha rinunciato, posto che, l'eventuale successiva cancellazione del credito dal bilancio della società, al netto dell'eventuale fondo svalutazione crediti corrispondente, determina una perdita sul bilancio societario che, laddove non coperta, si ripercuoterà negativamente sui bilanci della Regione, obbligata, ex lege, ad accantonare nel fondo perdite società partecipate l'intero valore della perdita subita e non coperta, atteso che la società è partecipata al 100%. L'assenza di riscontri puntuali su quesiti specifici è sintomatica di una non chiara rappresentazione contabile, che lascia presupporre una situazione economico-finanziaria, probabilmente, più grave rispetto a quanto già prospettato”*.

Con riferimento al rilievo inerente al mancato accantonamento per i suddetti decreti ingiuntivi, l'Amministrazione replica, in sede di pre-parifica, di aver effettuato un accantonamento pari ad

euro 17.642.647,35, superiore rispetto alla somma pagata di euro 12.341.845,08 che, pertanto, a suo dire, aveva copertura finanziaria. Quanto alla rinuncia agli stessi decreti ingiuntivi, la Regione deduce che la società non ha rinunciato al relativo credito e, pertanto, lo stesso credito è stato correttamente rappresentato e contabilizzato nei bilanci 2020 e successivi.

Si deve rilevare che rimangono non sufficientemente chiarite sia le contestazioni relative alla pertinenza delle somme pagate ad altre liti, sia la questione dell'iscrizione del credito di oltre 53 milioni nel bilancio della società e, in ogni caso, della mancanza di un adeguato prudenziale accantonamento della Regione per le ragioni anzidette.

Sotto altro e connesso profilo, riguardo agli esiti della verifica dei reciproci rapporti credito/debito tra la Regione e gli organismi partecipati ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011, le Sezioni Riunite per la Regione siciliana hanno riscontrato che l'Amministrazione regionale, anche per l'esercizio finanziario considerato, si è limitata a trasmettere i soli valori dei crediti e dei debiti comunicati dalle società stesse.

Ora, rivelandosi devianti ed inutilizzabili i soli dati trasmessi dalle partecipate e risultando, di conseguenza, impossibile entrare nel merito degli esiti esatti della conciliazione dei rapporti reciproci, permane vivo l'interesse a conoscere l'effettiva situazione creditoria-debitoria corrente.

Ad eccezione di qualche caso, i valori dei crediti comunicati dalle società partecipate non coincidono con i debiti risultanti all'Amministrazione regionale e, inoltre, risulta che, in alcune fattispecie, quest'ultima non ha indicato la copertura finanziaria prevista per far fronte ai debiti; talvolta, i debiti individuati dalla Regione parrebbero pure, totalmente o parzialmente, privi di copertura finanziaria.

Ulteriori perplessità suscita l'impossibilità di esaminare nitidamente anche la questione relativa al numero effettivo degli amministratori delle società partecipate e ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021. Ad oggi occorre ancora appurare se le società abbiano effettivamente provveduto alla decurtazione dei compensi nella misura del 30% prevista dall'art. 21, comma 3, del D.lgs. 175/2016 (come per Interporti Spa), oltre alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa sottese ad alcune operazioni che sembrerebbero minare il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale; si rammentano, per esempio, l'attribuzione della duplice funzione di Presidente - Direttore

Generale ad uno stesso soggetto o il mantenimento di un Consiglio di amministrazione al posto di un Amministratore unico.

In definitiva, condividendosi le numerose problematiche sollevate dalle Sezioni Riunite sulla gestione della partecipazione pubblica, si ritiene che spieghi ripercussione particolarmente negativa sugli equilibri di bilancio sia la perdurante assenza della riconciliazione debiti/crediti tra la Regione e le sue partecipate sia l'impossibilità di esaminare nitidamente la questione dei compensi degli amministratori.

Lo stato patrimoniale

Si prende atto di quanto riferito dall'Amministrazione sul punto, ovverosia che è stata completata la ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2022 e che quella straordinaria sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

In ogni caso, nonostante le argomentazioni fornite dall'Amministrazione, l'errata rappresentazione dei più rilevanti valori di bilancio incide negativamente sull'attendibilità dell'intero documento "Stato patrimoniale", tanto da determinarne l'irregolarità.

Il conto economico

Nonostante pochi aspetti migliorativi permangono anche per l'esercizio in esame incertezze in ordine alla attendibilità del risultato economico finale.

Il sistema sanitario regionale

Le risorse complessivamente destinate alla salute assorbono oltre il 60 per cento circa della spesa del bilancio regionale, il 65 per cento se consideriamo i capitoli delle uscite del conto terzi.

Il PM deve prendere atto che, anche per l'esercizio finanziario 2021, sia proseguita la virtuosa strada del potenziamento della rete di assistenza territoriale, rete che aveva mostrato tutta la sua fragilità durante la crisi pandemica ed alla quale sono state destinate in misura prevalente le risorse finanziarie aggiuntive approntate dalla legislazione emergenziale e dai programmi di investimento previsti dal PNRR , intese a realizzare

l'integrazione reciproca tra assistenza territoriale e ospedaliera, ampiamente esaminate nel referto delle Sezioni Riunite.

L'esercizio 2021 ha visto anche per la Regione siciliana un sensibile incremento delle risorse destinate al sistema sanitario, in particolare per la parte relativa ai contributi indistinti destinati al finanziamento della spesa sanitaria corrente finalizzata all'erogazione dei Lea, che ha registrato un aumento nominale di circa 135,6 milioni di euro rispetto al precedente esercizio, mentre le risorse aggiuntive assegnate per effetto della legislazione emergenziale post Covid sono state pari ad euro 130.107.689,00. Inoltre, la Regione siciliana è stata destinataria di ulteriori risorse aggiuntive, frutto di altre normative di carattere prettamente straordinario ed emergenziale, per l'importo complessivo di euro 290.575.714,16, quindi il finanziamento globalmente assegnato nell'anno 2021 per la finalità emergenziale è stato pari ad euro 420.683.403,16.

Ciò premesso, si espongono sinteticamente le maggiori criticità rilevate.

La Procura si associa alla annotazione, effettuata nella relazione preliminare delle SS.RR., di violazione, da parte dell'Amministrazione regionale, dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, che impone l'esatta corrispondenza tra accertamenti e impegni del perimetro sanitario, e che ormai si rileva quale prassi costante delle registrazioni contabili regionali, generando rilevanti disallineamenti tra le due partite che alimentano l'avanzo di gestione nel tempo.

Per tali consistenti e reiterati disallineamenti, l'Amministrazione regionale non ha fornito adeguate motivazioni, non consentendo l'acquisizione di dati sufficienti volti a ricostruire l'importo complessivo dell'avanzo riferito alla gestione sanitaria che diano effettiva contezza delle risorse disponibili al 31.12.2021, da impegnare sui capitoli del perimetro sanitario, indice di una censurabile prassi, consistente nel non impegnare, nei capitoli di spesa pertinenti e per le finalità previste, somme accertate nell'ambito del perimetro sanitario, ponendosi in palese e reiterata violazione del principio della competenza nonché delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011.

Si deve, pertanto, richiamare la Regione ad una più attenta osservanza delle norme contabili tese alla corretta rappresentazione del perimetro sanitario ma si deve anche, sollecitare

l'Amministrazione ad una più scrupolosa osservanza delle direttive e degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale sui limiti della legislazione regionale in ambito sanitario.

Con riferimento al prestito trentennale stipulato dalla Regione siciliana con il Ministero dell'Economia e Finanze, a titolo di anticipazione, per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31.12.2005 ai fini del risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali, non può non richiamarsi la sentenza della Corte costituzionale n. 184 depositata in data 22 luglio 2022, che, a seguito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Giunta regionale con la delibera n. 426 del 14 ottobre 2021, si è espressa in termini sfavorevoli per l'Amministrazione.

Ancora, con sentenza n. 233/2022, depositata in data 23 novembre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 per *“violazione dell'art. 117, co. 2, lettere e) ed m) Cost., in quanto la spesa ha carattere meramente finanziario e non finale, diretto all'erogazione del servizio sanitario”*.

Pertanto, non può sottacersi come le complesse vicende che hanno interessato la questione relativa alla ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria tra Stato e Regione, nonché degli oneri connessi al prestito sopra richiamato, mostrano una certa reticenza dell'Amministrazione regionale ad assumere il peso di oneri ad essa spettanti.

La Regione ha eseguito una “traslazione” degli oneri sui diversi fondi di accantonamento, in attesa della decisione della Consulta. In sostanza ha accantonato nel risultato di amministrazione gli importi delle rate scadute per le annualità 2019, 2020 e 2021, per complessivi 303.546.783,73 euro. Il mutuo trentennale stipulato dalla Regione siciliana con il Ministero dell'Economia, con D.A. n. 24/2021, è stato rifinanziato con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. a tasso e condizioni diverse. Ma la Regione, incomprensibilmente, ha impegnato le rate di ammortamento del prestito rifinanziato sui capitoli del perimetro sanitario, producendo peraltro un censurabile ritardo in quanto, come osservato dalle Sezioni Riunite, la Regione *“avrebbe dovuto già all'atto di stipula del contratto di rifinanziamento procedere ad impegnare le rate del nuovo prestito, secondo il piano di ammortamento concordato, a carico dei fondi regionali anche a prescindere dall'esito del giudizio di costituzionalità pendente sull'art. 6 della legge regionale n. 3/2016”*.

La Regione ha prodotto memoria per il contraddittorio del 13 novembre 2023, in cui riferisce che le leggi regionali nn. 9 e 29 del 2021 hanno previsto un graduale passaggio a carico dei fondi regionali dell'onere del prestito contratto con lo Stato, ciò a seguito degli accordi ministeriali e nei limiti delle risorse finanziarie che si sono rese disponibili, a prescindere dall'esito del giudizio di costituzionalità pendente sull'art. 6 della legge regionale n. 3/2016. Ad ogni modo si registra l'inosservanza dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2022 nella misura in cui parte delle rate del mutuo sono rimaste a carico del fondo sanitario in luogo dei fondi regionali.

Altra vicenda articolata riguarda il finanziamento dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) che, anche per l'esercizio 2021, è stato posto irregolarmente a carico del Fondo sanitario regionale impegnando 29.000.000,00 di euro sul capitolo di spesa 413372 del perimetro sanitario.

In proposito, al netto del prudentiale accantonamento, pari a 58.000.000,00, nel risultato di amministrazione al 31.12.2021 relativo agli oneri per le annualità 2020 - 2021, eseguito nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità, il PM reitera l'irregolarità dell'assegnazione delle somme per legge all'ARPA a valere sulle risorse del FSR, segnalando, altresì, l'importanza della questione di legittimità costituzionale anche ai fini del presente giudizio di parificazione.

Inoltre, si richiama l'attenzione sulla circostanza che le somme anticipate dalle Aziende sanitarie per spese Covid 2020 sono state coperte, nel frattempo, con risorse del Fondo sanitario corrente. Pertanto, si ritiene che il Fondo stesso, a seguito del rimborso a carico dei fondi comunitari, debba essere rifinalizzato alle spese sanitarie.

Inoltre, come già rilevato con riguardo al fondo per i residui perenti, permangono perplessità sui residui passivi in perenzione relativi al contenzioso esistente con la Fondazione "Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù", alla luce dell'approvazione della legge regionale n. 9/2021 che, definendo le posizioni debitorie/creditorie con la Regione, ha previsto impegni "da erogare in cinque annualità di pari importo negli esercizi finanziari 2021-2025".

Con riguardo, poi, ai residui attivi riferiti alle quote premiali 2012-2013 (4,92 milioni di euro) e 2014 (59,6 milioni di euro), si ricorda che, in sede di giudizio di parificazione del

Rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, con decisione n. 2/2022/PARI/SSRR, è stata dichiarata l'irregolarità dell'importo complessivo dei residui in questione, pari ad euro 64.588.663,00, nella misura in cui non era stato previsto un adeguato accantonamento nel risultato di amministrazione, pari all'intero importo contestato, per far fronte al rischio connesso all'elevato grado di inesigibilità del credito vantato nei confronti dello Stato, atteso che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non intendeva riconoscere alla Regione il diritto a riscuotere l'intero importo delle quote premiali attribuite per gli anni 2012, 2013 e 2014, ritenendo sussistente l'obbligo di cofinanziamento regionale per la quota del 49,11 per cento, fissata dal 2009 a titolo di compartecipazione al fabbisogno sanitario complessivo ai sensi dell'art. 1, comma 830, della legge n. 296/2006.

In ordine all'effettiva esigibilità delle somme in questione permangono seri aspetti di problematicità.

Le Sezioni Riunite hanno doverosamente sottolineato che la previsione dell'apposito accantonamento all'interno del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, al fine di scongiurare il rischio connesso allo stralcio di tali contestati residui attivi, si pone rispondente al postulato della prudenza.

Altra criticità di rilievo concerne il disallineamento tra la cassa risultante dal Conto del Tesoriere e quella quantificata dalla Regione, con riferimento ai due distinti conti intestati a Regione e Sanità, imputabile al mancato aggiornamento presso il Tesoriere dei capitoli afferenti al perimetro sanitario in cui far affluire le risorse regionali relative al finanziamento del SSR. Pertanto, è necessario che la Regione proceda con la dovuta urgenza e solerzia all'aggiornamento, presso il Tesoriere, dei capitoli del perimetro sanitario in modo da evitare il disallineamento tra quanto rilevato in contabilità generale e quanto rilevato nei corrispondenti conti di tesoreria.

In particolare, si censura l'uso promiscuo del capitolo di entrata 1023 in quanto non consente di distinguere con esattezza le entrate regionali destinate a finanziare le spese sanitarie dalle entrate destinate a finanziare le altre spese correnti regionali, in antitesi a quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs. 118/2011 sull'esatta perimetrazione delle entrate e delle spese relative al servizio sanitario regionale.

Ulteriormente si sottolinea che la mancata istituzione di un capitolo di entrata che accolga le entrate dell'addizionale regionale IRPEF destinate al cofinanziamento sanitario regionale, nell'ambito del perimetro sanitario, non solo impedisce di separare la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria ma, soprattutto, non consente di censire con esattezza e di monitorare le entrate regionali destinate annualmente al finanziamento sanitario sia in termini di competenza che di cassa generando, come di fatto è accaduto anche per l'esercizio in esame, rappresentazioni non veritiere delle disponibilità di cassa.

Si rileva, altresì, il mancato riversamento sul conto intestato alla sanità della quota di compartecipazione regionale al finanziamento del SSR riferita al capitolo di entrata 1023, che, oltre ad aver generato il disallineamento tra riscossione e pagamenti del perimetro sanitario, ha prodotto un saldo di cassa intestata alla sanità negativo sia in termini di flusso, per effetto delle movimentazioni di cassa nell'esercizio in corso, che in termini complessivi quale importo del fondo di cassa finale a fine esercizio (-1.826.093.429,44). Per di più, si sottolinea che una persistente giacenza di cassa negativa intestata alla Sanità agevola l'accesso alle anticipazioni di tesoreria statale a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale. Tant'è che, in sede istruttoria, è stato accertato che il fondo cassa al 31 dicembre 2021, pari ad euro 4.054.939.957,20, risulta composto da un saldo positivo nel conto Erario per euro 5.881.033.386,93, incluso il saldo di tesoreria di euro 2.728.967,76, ed un saldo negativo nel conto Sanità per - euro 1.826.093.429,73, quale importo da riversare dal conto Erario della Regione nel conto Sanità.

L'istruttoria ha anche rilevato come la percentuale di trasferimento effettiva delle risorse del FSN e FSR agli enti del SSR alla data del 31 dicembre 2021 risulti pari al 92,64 per cento a fronte di quella attestata dall'Amministrazione, pari al 97,24 per cento, sicché la Regione, per l'anno 2021, risulta non avere rispettato l'adempimento di cui all'art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013, che impone l'erogazione al proprio SSR del 95 per cento delle risorse incassate a titolo di finanziamento sanitario complessivo entro il 31.12.2021 e del 100 per cento entro il 31 marzo 2022. Allo stesso modo, tenuto conto delle risorse ulteriormente erogate alla data del 31 marzo 2022, la percentuale di trasferimento complessivo delle risorse al SSR nell'anno 2021 risulta rideterminata al 92,89 per cento in luogo della percentuale del 100 per cento attestata dalla Regione, essendo state, tra l'altro, erroneamente considerate come versate alle Aziende risorse ancora giacenti presso GSA.

La Procura deve, infine, stigmatizzare le rilevanti criticità emerse in merito al contenzioso legale pendente in cui l'Assessorato regionale della salute risulta legittimato passivo, con particolare riguardo al contenzioso nei confronti delle gestioni liquidatorie e delle gestioni stralcio relative alle ex UU.SS.LL., questioni che rischiano di compromettere significativamente i futuri equilibri di bilancio.

Le Sezioni Riunite, difatti, hanno accertato un aumento dell'esposizione debitoria nei confronti delle gestioni liquidatorie riferite alle ex UU.SS.LL. con un importo pari ad euro 66.005.615,82 al 31.12.2021 rispetto all'importo di euro 65.844.484,38 rilevato nell'esercizio 2020.

Effettuati questi brevi *flash* sulle criticità di maggior rilievo nel settore della gestione dei conti della sanità, la Procura deve invitare, conclusivamente, la Regione a proseguire lungo la strada virtuosa tesa ad assicurare, con qualità e rapidità sempre maggiori, l'erogazione dei Lea e, sotto altro ma concomitante versante, il rispetto dei principi fondamentali che segnano le diverse competenze Stato - Regioni, principi agevolmente desumibili dal quadro legislativo vigente e da tutte le più recenti pronunce della Consulta intervenute in tema di riparto delle competenze Stato - Regioni in materia di programmazione ed erogazione dei Lea, funzionali al coordinamento della finanza pubblica ma sempre nell'ambito e con il limite invalicabile del più generale obiettivo di rientro dai disavanzi sanitari, espressione del fondamentale canone di coordinamento della finanza pubblica.

Tale richiamo al rispetto dei principi che regolano il riparto di competenze Stato - Regioni in materia sanitaria ed ai conseguenti limiti posti al legislatore regionale assume, per l'esercizio 2021, un significato tanto più eloquente quanto maggiori sono gli interventi operati dalla Consulta, che segnano la strada da seguire al Legislatore regionale.

Il personale

Il personale in servizio al 31 dicembre 2021 a tempo indeterminato risulta pari a 11.922 unità mentre il personale a tempo determinato ammonta a 52 unità.

La spesa complessiva del personale erogata nel corso dell'esercizio finanziario 2021 risulta pari ad euro 604.594.215,64, derivante dal costo del trattamento fondamentale e del trattamento accessorio.

Inoltre, il numero complessivo dei dirigenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato è stato pari a n. 857, con una riduzione del 7% rispetto all'esercizio 2020 in cui erano in servizio n. 923 dirigenti.

Il costo per la retribuzione dei dirigenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) per l'esercizio 2021 è stato pari a euro 55.213.004,05 per il trattamento fondamentale mentre per il trattamento accessorio è stato pari a euro 22.152.870,83.

Per quanto riguarda il dato relativo alla spesa per il personale delle società partecipate della Regione, il costo complessivo (costo del personale e lavoratori interinali) è stato di euro 212.836.515,66, pari a 30,5% della spesa complessiva per il personale.

Gli oneri finanziari per il personale con funzioni di PG e PS sono stati di euro 29.169,78 mentre per il personale tecnico amministrativo di euro 13.954,88.

Nella memoria trasmessa dalla Regione per la pre-parifica si rappresenta la necessità di un urgente intervento normativo che consenta il superamento dell'attuale assetto della dirigenza regionale, anche in vista dell'ormai imminente programmazione di procedure concorsuali. Con riguardo ai contratti dei lavoratori forestali, si invita l'Amministrazione a monitorare gli esiti della procedura d'infrazione dell'UE n. 2014/4231 per la non conformità all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

La spesa previdenziale e pensionistica

Il Fondo pensioni, istituito con legge regionale n. 6/2009, soggetto distinto dalla Regione, gestisce il trattamento previdenziale del personale regionale articolato in due gestioni: Contratto 1, con oneri a carico della Regione, riguardante il personale in servizio o in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/1986 per il quale è previsto il mantenimento della previgente e più favorevole normativa regionale e Contratto 2, con oneri a carico dello stesso Fondo, riguardante il personale assunto in data successiva alla legge regionale n. 21/1986 e al quale si applicano le norme sugli impiegati civili dello Stato. In entrambe le gestioni è coinvolto, a diverso titolo, il "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale" (c.d. Fondo Pensioni Sicilia), ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile, istituito

dall'art. 15 della L.R. n. 6/2009, al fine di scorporare dal bilancio regionale le somme destinate ai trattamenti previdenziali.

L'art. 15, comma 3, della L.R. n. 6/2009 ha assegnato all'Ente previdenziale, oltre alla contribuzione corrente, anche una dotazione finanziaria iniziale, pari al montante contributivo del "contratto 2", stimato, alla data del 31 dicembre 2009, in 885 milioni di euro, che la Regione dovrebbe corrispondere nell'arco di un quindicennio con l'autorizzazione di un limite di spesa di 59 milioni di euro annui. Invece, secondo quanto riferito dal Fondo Pensioni, il montante contributivo versato dalla Regione, alla data del 30 giugno 2023, è pari ad euro 423.000.000,00.

Il trasferimento della restante parte, ove la Regione intendesse avvalersi della facoltà di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 15, potrebbe essere parzialmente sostituito dall'attribuzione di immobili, operazione che, ovviamente, richiederà un'attenta valutazione dell'effettiva consistenza di detto patrimonio, per scongiurare il rischio di trasferire liquidità dal fondo stesso al bilancio regionale e porre in pericolo la stessa sostenibilità del sistema.

In sede di contraddittorio del 13 novembre 2023, l'Amministrazione ha rappresentato che, a partire dall'esercizio 2022, sono state incrementate le autorizzazioni di spesa per la ricostituzione del montante contributivo da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia.

Si deve constatare ancora che, anche per l'esercizio 2021, il Fondo si trova in difficoltà per il persistere della gestione commissariale in un contesto difficile per l'ammontare delle risorse gestite e per la complessità degli adempimenti in rapporto all'esiguità del personale assegnato.

I Fondi comunitari

Dalle attività istruttorie sono emerse le relative questioni di maggiore criticità gestionale e finanziaria e, in particolare, le cause delle inerzie, stasi amministrative e ritardi rilevati nell'attuazione e nell'avanzamento della spesa.

Proprio in considerazione della valutazione di quelli che sono i settori strategici dell'*asset* complessivo delle risorse comunitarie nel quadro del PNRR, uno dei *deficit* programmatori e gestionali più gravi dell'Amministrazione regionale ad oggi risulta ancora il risalente ritardo nell'approvazione del Piano di gestione rifiuti (PRGR) conforme alla direttiva

comunitaria 2008/98/CE, modificata dalla direttiva UE/851/2018 e la conseguente sospensione, gravissima, dei pagamenti UE.

Orbene, l'interruzione del processo di aggiornamento del piano regionale di gestione ha determinato, insieme ad una dilazione importante dei tempi, di fatto l'impossibilità di programmare la spesa per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti, con palese inibizione all'utilizzazione del finanziamento del PR FESR Sicilia 2021/2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 15 febbraio 2023.

In ordine alle Operazioni pianificate di importanza strategica, denominate "grandi progetti", emergono gravi profili d'inefficienza nella gestione della fase programmatoria ed esecutiva della spesa contrattuale. A titolo esemplificativo, si deve evidenziare, in relazione al Grande Progetto GP "Interporto di Termini Imerese", che non è stato riproposto nel PR FESR 2021-2027. Pertanto, non si può che constatare il mancato utilizzo del finanziamento comunitario, reiterato nei vari cicli di programmazione che si sono susseguiti, ai danni della comunità amministrata, privata di un'opera pubblica rilevante e vantaggiosa.

Va rilevata la chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 con recuperi, sospensioni di pagamento e rettifiche contabili di rilevante entità finanziaria per il PO FESR.

Alla data del 31 dicembre 2021, lo stato di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 presenta una certificazione di spesa di circa la metà, della dotazione del PO che è di euro 4.273.038.790,50.

Pertanto, urgente la necessità di realizzare un incremento reale della capacità amministrativa nell'utilizzazione degli investimenti finanziati con le risorse comunitarie.

Inoltre, in relazione alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 del FEP, si evidenziano talune le criticità finanziarie con riguardo alla specifica fase di pre-chiusura.

Ancora, nella gestione delle risorse comunitarie, non può essere sottaciuta la sussistenza di residui attivi di rilevante importo finanziario, risalenti ad esercizi remoti (dal 2012), sui quali l'Amministrazione regionale deduce il ritardo nella rendicontazione o, comunque, nella richiesta di rimborso ad AGEA (di residui anche del 2010 e 2011) o ritardi dovuti a contenziosi.

In proposito, si deve ribadire quanto detto in precedenza sul rischio del mantenimento di residui attivi - peraltro di elevato importo - per gli equilibri di bilancio, per l'evidente ragione, più volte rappresentata, che un non realistico mantenimento - o, comunque, la mancanza di apposito accantonamento - incide inesorabilmente sul risultato di amministrazione, accrescendolo solo formalmente, quindi aumentando apparentemente la capacità di spesa.

Conclusivamente, è impellente la necessità d'incremento della capacità amministrativa di spesa delle risorse comunitarie nella Regione siciliana, onde migliorare l'incidenza economica sui divari territoriali, quindi per ridurli, circostanza che costituisce l'obiettivo primario e trasversale nelle missioni incluse nel PNRR.

Il sistema dei controlli interni

Con deliberazione n. 318/2023/FRG, in ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 6, del d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha approvato la Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2021, accertando la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni della Regione siciliana e invitando l'Amministrazione regionale a porre in essere idonee misure correttive per il superamento delle criticità rilevate.

Non si può non sottolineare che ad un corretto funzionamento dei servizi di controllo interno consegue non soltanto la verifica dell'efficienza della gestione, ma anche il controllo sulle prospettive della stessa, vale a dire sui piani, programmi e obiettivi strategici dell'Amministrazione, al fine di garantire che gli stessi rientrino in un quadro di coerenza con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

RICHIESTE CONCLUSIVE

Confermo tutte le richieste conclusive già depositate presso le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana e, in particolare

Per il conto del bilancio chiedo di dichiarare:

l'irregolarità di tutti i capitoli di entrata e di spesa indicati nelle richieste conclusive della Requisitoria depositata, nonché delle variazioni di bilancio eseguite oltre il 31 dicembre 2021 con decreti del Ragioniere generale;

con riguardo al ripiano del disavanzo, chiedo di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.lgs. 158/2019, come modificato dal D.lgs. n.8/2021, dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2021 e di pronunciare la conseguente sospensione; in subordine, chiedo la sospensione in attesa della decisione della QLC sollevata nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana relativo all'esercizio 2020;

l'irregolarità del fondo perdite partecipate, l'irregolarità del fondo residui perenti e l'irregolarità dell'intero fondo contenzioso;

le irregolarità della parte vincolata C, da ricalcolare in aumento per euro 8.433.391,44 per indebita sottrazione di accantonamenti del FCDE; da ricalcolare in diminuzione per l'importo di euro 375.823.190,00, per venir meno dei presupposti normativi di mantenimento; l'irregolarità del Residui attivo di euro 6.943.097,69 (accertamento vetusto del 2002, DD n. 265 del 14.05.2002) il cui mantenimento è assolutamente ingiustificato;

l'irregolarità, con riguardo al sistema sanitario, degli impegni e dei corrispondenti pagamenti sui capitoli 214918 e 900023 per i complessivi importi di euro 25.533.032,49 (rata di rimborso del prestito MEF) e di euro 22.315.895,42 (rata di rimborso del prestito CC.DD.PP.) per l'indebita copertura a carico del Fondo sanitario; inoltre, l'irregolarità del capitolo di spesa 413416 non inserito nel perimetro sanitario e l'irregolarità dell'assegnazione delle somme per legge all'ARPA a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale.

Per lo stato patrimoniale e per il conto economico chiedo di dichiararne l'irregolarità.

P.Q.M.

Il sottoscritto Pubblico Ministero, concludendo,

C H I E D E

che le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana, nel presente giudizio di parificazione a norma dell'art. 40 del T.U. approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, vogliano:

- **parificare il Conto del bilancio con le eccezioni sopra indicate e con quelle che vorranno ritenere codeste Sezioni Riunite;**
- **sollevare la questione di legittimità costituzionale con riguardo al ripiano del disavanzo come sopra indicato e, di conseguenza, sospendere il giudizio; in subordine sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nel decorso giudizio di parificazione per l'esercizio 2020;**
- **non parificare lo stato patrimoniale e il conto economico.**

Il Pubblico Ministero

Presidente di Sezione Maria R. A. Aronica

